

Maltrattamento. Come intervenire, cosa fare, chi chiamare.

articolo di Giorgia Rozza

Una volta certi che ci troviamo di fronte a un caso di maltrattamento di un cane o di un gatto è nostro diritto (ma anche dovere) intervenire, segnalando quanto abbiamo visto alle forze dell'ordine. Vediamo come fare concretamente

Chiarito che quello cui stiamo assistendo o abbiamo assistito è a tutti gli effetti considerato maltrattamento dalla legge italiana (vedere articolo precedente), è nostro preciso dovere denunciarlo alle forze dell'ordine.

Dobbiamo essere coscienti dei nostri diritti e sapere che, in questi casi, **tutte le forze dell'ordine devono intervenire**, nessuna esclusa: polizia, carabinieri, vigili.

Un'altra possibilità consiste nel chiamare una guardia zoofila, detta anche **guardia particolare giurata ecozoofila**.

Facciamo un po' di chiarezza su questa figura che sta diventando sempre più importante. La guardia zoofila non opera "liberamente" ma in nome e per conto di un ente di protezione animale quale Lav, Lega nazionale del cane, Oipa o Enpa. Per avere il suo aiuto, quindi, dobbiamo chiamare uno di questi enti e informarci sulla disponibilità di guardie e sui tempi di intervento.

La guardia ecozoofila è un pubblico ufficiale per decreto prefettizio, opera in divisa in ambito provinciale ma non è armata.

Ricapitolando: se decidiamo di chiamare una guardia zoofila, telefoniamo a Enpa, Oipa, Lav, Lega del cane, chiediamo la disponibilità di guardie e segnaliamo il caso di maltrattamento nel modo più dettagliato possibile. È preferibile **NON rimanere anonimi** ma dare il nostro nome e cognome.

A questo punto l'ente valuta la gravità e l'urgenza della segnalazione, prepara un "ordine di servizio" per le guardie (di solito due) con segnalazione del luogo e del fatto e il sopralluogo viene organizzato. Sul posto le guardie compilano un verbale e, in caso di flagranza di reato, procedono al sequestro dell'animale. Attenzione però! Ai sensi del codice di procedura penale le guardie ecozoofile **possono solo sanzionare AMMINISTRATIVAMENTE il reato**.

Dopo l'introduzione della legge 189 del 2004 sulla penalizzazione del reato di maltrattamento ad animali, la guardia zoofila ha acquisito la qualifica di polizia giudiziaria. Ma si tratta di un **agente di polizia giudiziaria, non di un ufficiale di polizia giudiziaria**. Ciò significa che le guardie hanno il potere di sequestrare l'animale solo se il reato in questione è un reato amministrativo (per esempio accattonaggio con animale, catena più corta del dovuto ecc). **Se il reato accertato è di natura penale (per esempio percosse) il sequestro deve essere eseguito da un UFFICIALE di polizia giudiziaria, non dalla guardia che è un semplice AGENTE di polizia giudiziaria.**

Insomma, in casi di reato penale sono **i vigili, la polizia o i carabinieri a dover intervenire** chiedendo l'autorizzazione al sequestro penale direttamente al pubblico ministero di turno competente.

Purtroppo non sempre l'intervento è tempestivo. E, allora, se non riusciamo ad ottenere subito ciò che vogliamo **possiamo, per l'istante, presentare un esposto o una denuncia in procura, ai carabinieri o alla polizia**, portandolo di persona o spedendolo per raccomandata (ma è meglio recarsi di persona). L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'autorità di Polizia, la denuncia è l'atto con il quale ogni persona che abbia notizia di un reato informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Modello di esposto o di denuncia

Alla Procura della Repubblica

Data XXXX

Oggetto: esposto o denuncia per maltrattamento di animali

Il sottoscritto XXXX ha personalmente constatato quanto segue: XXXXX

Pertanto, emergono indizi di violazione della legge 189/04 “dei delitti contro il sentimento per gli animali” e/o della legge 281/91 “in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto XXXX chiede di procedere ad accertamenti in merito a XXXX.

Ai sensi dell’Art 408 del Codice di procedura penale chiedo di essere informato circa l’eventuale archiviazione nonché di essere avvisato circa il prolungamento delle indagini, ex Art. 406, 3° comma Codice di Procedura Penale.

Con osservanza e ossequio

Firma